



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax
0171445560

2011/08.02/000151-02

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI AMPLIAMENTO SITO PRODUTTIVO: REALIZZAZIONE TORRE DI POLVERIZZAZIONE E NUOVO REPARTO CASEARIO NEL COMUNE DI MORETTA.

PROPONENTE: IN.AL.PI. S.P.A., VIA CUNEO N. 38 - MORETTA.

ESITO PROCEDIMENTO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 14.05.2020 con prot. n. 26646, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte del legale rappresentante della ditta IN.AL.PI. S.p.A., con sede legale in via Cuneo n. 38 a Moretta;
- con nota provinciale prot. n. 26759 del 14.05.2020 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 14.05.2020 al 29.06.2020;
- ai fini della realizzazione della proposta in oggetto, l'azienda ha attivato presso la Provincia di Cuneo, la procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA ex art. 19 del D.Lgs. 152/2006, per le seguenti categorie progettuali dell'Allegato B2 della L.R. 40/98:
 - n. 15 *"impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua"*, relativamente alla realizzazione della nuova torre di polverizzazione e del reparto caseario;
 - n. 65 *"modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato A2 o all'allegato B2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica od estensione non inclusa nell'allegato A2)"*, relativamente all'incremento di emungimento dell'acqua di pozzo;
- l'azienda ha attivato presso la Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e Territorio la procedura di valutazione di impatto ambientale ex art 27 bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per la categoria di progetto n. 3 *"impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti"* dell'allegato A1 della L.R. 40/98, in data 11.05.2020 con prot. n. 26646, relativamente al progetto di "Ampliamento impianto depurazione aziendale";
- con nota prot. n. 26758 del 14.05.2020, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- nel corso del presente procedimento di Verifica risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici dell'ASL CN1:
 - nota prot. ric. n. 35072 del 24.06.2020, nella quale si esprimono le seguenti osservazioni:

- dovrà essere prodotta una relazione in cui siano dettagliate le tipologie di reflui industriali in ingresso al depuratore e potabilizzatore, con particolare riferimento ai contaminanti chimici e microbiologici presenti ed alle capacità di abbattimento del sistema;
 - dovrà essere predisposto un protocollo analitico delle acque potabilizzate, considerando le possibili variazioni quali-quantitative dei reflui in ingresso al depuratore/potabilizzatore, in modo da valutare l'efficacia del sistema nelle diverse condizioni operative possibili;
 - dovranno essere descritti gli impianti di accumulo, adduzione, distribuzione delle acque potabilizzate ed i materiali utilizzati ai sensi del DM 174/2004 "Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano".
- nota prot. ric. n. 79033 del 28.07.2020 con parere igienico-sanitario favorevole nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
"Esaminata la documentazione integrativa trasmessa, si ritiene che il progetto di riutilizzo di acqua depurata e potabilizzata proveniente dal ciclo produttivo per le procedure di lavaggio degli impianti destinati a venire a contatto con gli alimenti possa essere realizzato alle seguenti condizioni:
 - nel piano HACCP dell'impresa alimentare dovrà essere presente una procedura specifica di controllo della qualità dell'acqua che includa, oltre al protocollo analitico:
 - una descrizione dei sistemi previsti per individuare tempestivamente malfunzionamenti nell'impianto di potabilizzazione (es. sistemi di allarme, monitoraggio in continuo, ecc.) e per escludere dall'ingresso al ciclo produttivo acque eventualmente non conformi ai parametri di potabilità di cui al D.Lgs. 31/01 e s.m.i.;
 - una rappresentazione planimetrica, integrata da una relazione tecnico-descrittiva, che mostri tutte le reti presenti (acqua proveniente da potabilizzatore, acqua proveniente da pozzo);
 - un programma degli interventi di manutenzione periodica e straordinaria in caso di emergenza, relativo agli impianti di attingimento, trattamento, accumulo e distribuzione, e la documentazione che ne comprovi l'avvenuta effettuazione.
 - oltre ai parametri chimici indicati nel protocollo analitico, nelle prime analisi di verifica dell'impianto dovranno essere ricercati tutti i parametri chimici di cui alla parte B, Allegato 1, D.Lgs. 31/01 e s.m.i., fatta salva la documentata assenza di tali sostanze nelle acque in ingresso al potabilizzatore."

Rilevato che:

- dal punto di vista tecnico, la modifica in oggetto si inserisce in un impianto produttivo già esistente e consiste, sulla base di quanto dichiarato, nella realizzazione di:
 1. un nuovo impianto di polverizzazione del latte, di concezione analoga a quella esistente, di potenzialità superiore di circa il 20%. Il quantitativo di latte in polvere prodotto sarà pari a 24.000 t/anno;
 2. un nuovo reparto caseario con un quantitativo di latte fresco in ingresso pari a 500 t/d per la produzione di formaggio nella forma Euroblock (dimensioni: 50 x 30 x H 20 cm, peso 15 kg);
 3. interventi di adeguamento all'impianto di depurazione esistente, il cui attuale dimensionamento risulta inadeguato.

Il progetto di ampliamento proposto dall'Azienda prevede l'incremento fino a 1500 t/giorno di latte crudo in ingresso, così suddivisi:

- 100 t/d di latte lavorate sulle linee esistenti;
- 900 t/d lavorate dalle torri di polverizzazione;
- 500 t/d lavorate dal nuovo reparto caseario.

Al fine di contenere / minimizzare gli impatti ambientali derivanti dall'ampliamento in progetto, sono previsti:

- la realizzazione di un impianto di potabilizzazione delle acque depurate da utilizzarsi nelle fasi di lavaggio (primo, secondo lavaggio e risciacquo finale);
- la valorizzazione dei fanghi di depurazione tramite la realizzazione di un impianto di digestione anaerobica che consentirà l'immissione di biometano in rete, per uso autotrazione, ed il recupero della CO₂.

- Dal punto di vista amministrativo/autorizzativo ambientale la ditta proponente ha svolto i seguenti

procedimenti:

- verifica di impatto ambientale relativo al progetto per la realizzazione di impianto per la produzione di latte in polvere ricadente nella categoria progettuale n. 15 dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 "impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua", conclusosi con l'esclusione del progetto dalla fase di valutazione di impatto ambientale di cui al Provvedimento n. 3 del 13.01.2009.
- valutazione di impatto ambientale relativo al progetto di variante sostanziale di derivazione di acque sotterranee ad uso produzione beni e servizi conclusosi con giudizio positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni di cui alla Determinazione Dirigenziale n.2937 del 26.09.2016.
- verifica di impatto ambientale di competenza regionale per la categoria progettuale n. 15 dell'allegato B1 ("n. 15 impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 13.000 abitanti equivalenti") conclusosi con l'adozione da parte della Direzione Ambiente della Regione Piemonte della Determinazione Dirigenziale n. 845/DB1014 del 26/11/2012 che ha escluso il progetto dalla fase di valutazione di impatto ambientale.
- La ditta è in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il provvedimento conclusivo unico prot. n. 0002997 del 24/04/2020 adottato dal SUAP associato dei Comuni di Moretta e Racconigi. Nello specifico, attualmente il sito aziendale è autorizzato ai sensi dell'attività IPPC 6.4 c), per una potenzialità massima pari a 195.000 t/anno di latte ricevuto, che corrispondono a circa 600 t/giorno.
- Dal punto di vista ambientale, nel corso dell'Organo Tecnico provinciale del 1° luglio 2020 è emersa la necessità di approfondire alcuni aspetti al fine di poter valutare compiutamente l'impatto complessivo dell'intervento proposto; pertanto, con nota prot. n. 37781 del 06.07.2020, è stata richiesta al proponente la predisposizione di documentazione integrativa relativamente agli aspetti progettuali (impianto di produzione di biometano) ed ambientali (acque reflue, acque sotterranee, emissioni in atmosfera, emissioni sonore, terre e rocce da scavo).
- In data 20.07.2020 con prot. ric. n. 40850 il proponente ha presentato all'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale di questa Provincia, la documentazione integrativa richiesta.
- Con nota prot. n. 41236 del 21.07.2020, la Provincia ha provveduto a pubblicare tale documentazione e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza.
- In data 29 luglio 2020 si è riunito l'Organo Tecnico provinciale dal quale sono emerse, ad integrazione di quanto già valutato nel corso del precedente organo tecnico del 1° luglio 2020, le seguenti osservazioni circa le componenti ambientali potenzialmente interferite dalla realizzazione del progetto:

a. Emissioni in atmosfera

L'Azienda ha ripetuto le simulazioni considerando le concentrazioni limite autorizzate ai camini esistenti e quelle massime autorizzabili ai nuovi camini. Ci si riferisce, nello specifico, al limite di 100 mg/Nm³ per gli NOx imposto dalla norma nazionale ai nuovi generatori di calore, medi impianti di combustione, alimentati a metano. Anche il valore di concentrazione di NOx relativo al cogeneratore è corrispondente al valore limite, rapportato ad un tenore di ossigeno del 3%. Le simulazioni sono state ripetute per il parametro NOx sia su base annua che su base oraria, considerando i dati meteorologici relativi all'anno 2011 della stazione di Villanova Solaro. Non è stata considerata l'orografia del luogo essendo prettamente pianeggiante. L'Azienda ha proceduto inoltre ad effettuare le suddette simulazioni considerando per i nuovi camini C15, C16 e C17 altezze di sbocco superiori a quelle in prima istanza proposte (9 m), portando così il punto finale di sbocco all'altezza di 15 m dal piano campagna.

Dalle suddette simulazioni emergono concentrazioni al suolo massime dell'ordine di 5-6 mg/m³ su base annua e 95-120 mg/m³ su base oraria, nelle immediate vicinanze al sito aziendale. I valori più bassi sono riconducibili ai nuovi camini C15, C16 e C17 con altezze di sbocco maggiori.

Per quanto riguarda le simulazioni su base oraria, non vengono citate le condizioni meteorologiche implementate. Relativamente all'orografia, pur condividendo che l'area di studio sia prettamente pianeggiante, la presenza attuale e futura di torri di lavorazioni di altezze ragguardevoli (circa 30 m) e vicine alle sorgenti emmissive, possono costituire "barriere" fisiche alla dispersione degli inquinanti e generare effetti di "Building Downwash" che, al momento, non parrebbero essere state valutati.

In considerazione delle carenze succitate si ritiene che i nuovi camini C15, C16 e C17 vengano realizzati con un'altezza di 15 m, come da valutazioni aziendali.

b. Impianto di produzione del biometano

L'azienda conferma la volontà di procedere alla realizzazione dell'impianto di produzione di biometano. Ammette che, per mero errore materiale, alcuni elaborati grafici allegati alla valutazione previsionale di impatto acustico sono riferiti ad una situazione progettuale non aggiornata. Trasmette la revisione della valutazione previsionale di impatto acustico aggiornata, che riporta la cartografia coerente con la situazione progettuale allegata allo studio di impatto ambientale.

Dall'esame della nuova versione della valutazione previsionale d'impatto acustico emerge che:

- il proponente ha reso coerenti i lay out della valutazione previsionale con quelli di progetto;
- nel contesto della relazione non viene citata in modo esplicito la stazione di upgrading per la produzione del biometano,
- tuttavia da contatti per le vie brevi con la società di consulenza, si è appreso che la stessa dovrebbe essere ubicata nel punto indicato con il numero 2 nella planimetria a pag. 3 della valutazione d'impatto acustico integrativa;
- la ditta rivede le modifiche della situazione acustica presso i vari ricettori ed evidenzia le variazioni attese per i ricettori 6, 7 ed 8, che sono peggiorative per il 6 e 8 e migliorative per il 7;
- per quanto riguarda le situazioni più evidenti di peggioramento della situazione acustica, tra la fase *ante operam* e quella *post operam* si rileva che:

- ricettore 4 tettoia/magazzino (deposito mezzi agricoli), classe V, influenzato ma modifica area produttiva, incremento atteso circa 10.1 – 10,4 diurno, 1.3 – 1.6 dB notturno. Potenziale superamento del differenziale diurno, ma il proponente comunica che non vi sarà presenza costante, né continuativa di persone, inoltre si è prossimi al limite di 50 dB al di sotto del quale non si applica il differenziale. Rispetto limite assoluto;
- ricettori 5 e 6 edifici residenziali in classe VI, influenzati dalle modifiche ai reparti produttivi, incremento in periodo diurno tra 1,7 e 2,6 dB, incremento in quello notturno tra 4.7 e 6.2 dB. C'è il rispetto dei limiti assoluti ed essendo in classe VI non si applica il differenziale, tuttavia l'incremento nel periodo notturno è importante e sarebbe auspicabile un intervento di contenimento volontario da parte del proponente per prevenire eventuali contenzioni;
- ricettore 8 B attività produttiva in classe VI, influenzato dal rumore dello stabilimento, incremento di 4,2 – 4,7 dB in periodo diurno e 11.2 – 11.5 dB in periodo notturno. I limiti d'immissione assoluti sono rispettati. Il proponente rileva il problema, ma comunica che nel periodo notturno non c'è attività presso lo stabile in questione.

Dall'esame delle mappe acustiche predisposte dal tecnico incaricato parrebbe che l'origine delle emissioni sonore che vanno ad interessare i ricettori 5, 6 e 8b, sia un'area dello stabilimento tra i due stabili che ospiteranno gli impianti spray dryer.

In quel punto è prevista l'installazione di N. 1 UTA (UTA 3) (operatività 24h; 5-7 gg/settimana) Flusso in entrata: $L_w[dB(A)]$ 87,3 – Flusso in uscita: $L_w[dB(A)]$ 92,7.

Si ritiene pertanto utile un approfondimento sulle fonti rumorose presenti nell'area tra i due polverizzatori e la conseguente individuazione di interventi di contenimento delle emissioni sonore.

In riferimento alla predetta intenzione di procedere nella realizzazione dell'impianto di digestione finalizzato alla produzione di biometano, si ritiene che le integrazioni fornite non siano esaustive e che - alla luce dei considerevoli quantitativi di fanghi che residuerebbero al termine delle lavorazioni casearie e dei successivi trattamenti in progetto - in sede di Valutazione di Impatto Ambientale sul progetto di potenziamento del depuratore aziendale debbano essere sviluppati ulteriori, radicali approfondimenti.

In particolare, si reputa opportuno evidenziare che, dalla combinazione delle scelte progettuali concernenti le lavorazioni casearie e la realizzazione di un impianto di digestione anaerobica finalizzato alla produzione di biometano discenderebbe, tra l'altro:

- ✓ l'invio a digestione anaerobica - con finalità di produzione di un combustibile (biometano) - di un flusso significativo di siero di latte (2 t/g), matrice che potrebbe essere destinata, in alternativa, ad impieghi all'interno dello Stabilimento medesimo (produzione di ricotta), ovvero in altre produzioni fuori sito, nelle filiere alimentari, mangimistiche e/o farmaceutiche;
- ✓ la relativa produzione, in misura importante (circa 4.000 t/anno), di fanghi da destinare a recupero fuori sito. In proposito, si sottolinea che:
 - il digestore finalizzato alla produzione di biometano non pare costituire una risposta alla necessità di trattare i fanghi di depurazione, bensì piuttosto il siero di latte;
 - la disidratazione del fango proposta dall'Azienda, mediante una "coclea pressa-fanghi", raggiungerebbe un tenore di secco del 18%, mentre per applicazioni simili sono reperibili apparecchiature ad alta efficienza (ad esempio centrifughe) che realizzano una disidratazione più performante, fino a tenori di secco dell'ordine del 30%; il ricorso ad una fase di disidratazione più spinta consentirebbe una netta riduzione dei rifiuti prodotti;
 - relativamente ai tre impianti di recupero autorizzati - cui la Ditta SISEA Srl fa espresso rinvio per lo smaltimento del digestato disidratato prodotto in seguito alla realizzazione del progetto - quelli impianti ubicati in Saluzzo e Fossano non sono ad oggi autorizzati a ricevere il CER 190606, mentre l'impianto sito in Magliano Alfieri, ancorché autorizzato a ricevere tale CER, attualmente produce compost a partire da fanghi palabili, quindi si dubita della concreta fattibilità tecnica dell'utilizzo, presso detto impianto, di un materiale avente un tenore di secco del 18%. Circa l'effettiva e concreta destinazione di detto flusso di rifiuti in uscita, pertanto, permangono significativi margini di incertezza;
 - la gestione dei fanghi di depurazione ha presentato, negli ultimi anni, profili di criticità a scala regionale ed inter-regionale, a causa di oggettive difficoltà nella collocazione;
 - peraltro, si rileva come l'attribuzione, al digestato in uscita dallo Stabilimento, di un codice della famiglia 19.06, si ponga in contrasto con le caratteristiche della digestione descritta, configurata come trattamento di materiali "interni" ai cicli produttivi/depurativi, e non come trattamento di "rifiuti";
- ✓ la necessità di valutare la presentazione di istanza autorizzativa ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per la cessazione della qualifica di rifiuto (*End of Waste*) del biogas che alimenta le sezioni di pretrattamento ed *upgrading* per la produzione di biometano (operazione prevista su di un flusso di 1.700.000 mc/anno di biogas).

In relazione a quanto sopra argomentato, infatti, si rileva che:

- ✓ il progetto prevede la costruzione di un impianto di digestione alimentato in via prevalente con il lattosio risultante dalle lavorazioni casearie, in misura minore con grassi flottati ed in misura ancora minore con fanghi biologici.
- ✓ il suddetto intendimento progettuale comporta la conseguenza di "trasformare" il consistente flusso di lattosio in una matrice (il digestato) che attualmente dovrà essere destinata a recupero attraverso impianti autorizzati alla gestione rifiuti;
- ✓ invero, i fanghi biologici prodotti dal nuovo impianto di depurazione, verrebbero solo in parte avviati al digestore finalizzato alla produzione di biometano (per un quantitativo pari al 21% sul totale dei fanghi biologici prodotti), mentre per la restante parte (corrispondente al 79% del totale dei fanghi biologici prodotti), è prevista la digestione aerobica;

c. Aumento del prelievo di acqua sotterranea e utilizzo del pozzo CNP16217

Ai fini dell'ampliamento del sito produttivo in esame (realizzazione torre di polverizzazione e nuovo reparto caseario) viene specificato che si intende aumentare il prelievo di acqua sotterranea dai pozzi utilizzando anche il pozzo CNP16217 (che da prescrizioni può essere utilizzato solo in caso di avaria degli altri pozzi).

A garanzia di potenziali e apprezzabili interferenze sullo Stato Quantitativo della risorsa idrica profonda che potrebbero verificarsi con l'aumentato pompaggio richiesto sulla stessa falda tramite il campo pozzi aziendale, si prende atto di quanto dichiarato nelle conclusioni dello Studio Idrogeologico presentato (Actis-luglio 2020). Il consulente tecnico di parte conclude asserendo poca significatività allo stress provocato dall'aumento di portata col pozzo CNP16217 e nel complesso la non interfertilità con i sei piezometri profondi di valle, utilizzando allo scopo il codice di calcolo simulato MODFLOW (McDonald & Harbaugh-USGS 1988).

Per l'aumento del prelievo di acqua e per l'utilizzo del pozzo CNP16217 dovrà essere presentata opportuna istanza di variante sostanziale alla pratica CN002686.

d. Acque superficiali

Gli interventi di ampliamento presentati rendono indifferibile un intervento di adeguamento dell'impianto di depurazione esistente, il cui attuale dimensionamento (70.000 ab eq) risulta inadeguato. A tale proposito, contestualmente alla presente fase di verifica, è stata avviata una procedura di VALUTAZIONE di impatto ambientale presso Regione Piemonte per l'ampliamento depuratore aziendale (180.000 ab. eq).

e. Terre da scavo

Le terre e rocce da scavo sono state quantificate in 21783 mc, quantitativo considerevole, che verrà gestito come rifiuti. Non sono stati indicati gli impianti di trattamento destinatari dei rifiuti.

Valutato che:

- il progetto di ampliamento si inserisce in un'area produttiva già esistente;
- Il nuovo impianto di polverizzazione del latte, di concezione analoga a quello esistente, avrà una potenzialità superiore di circa il 20%, le cui caratteristiche non presuppongono criticità particolari tali da aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame, subordinatamente al rigoroso rispetto delle condizioni ambientali indicate al successivo punto 2;
- per quanto concerne il nuovo reparto caseario, la combinazione delle scelte progettuali concernenti le lavorazioni casearie e la realizzazione dell'impianto di digestione finalizzato alla produzione di biometano comporta una considerevole produzione di rifiuti (fanghi) che interferisce in misura significativa con il progetto di potenziamento del depuratore aziendale e che, comunque, necessita di ulteriori approfondimenti in un contesto di valutazione complessiva degli impatti sull'ambiente;
- per quanto concerne l'aumento del prelievo di acqua sotterranea dai pozzi presenti, utilizzando anche il pozzo CNP16217 (che da prescrizioni può essere utilizzato solo in caso di avaria degli altri pozzi), a garanzia di potenziali e apprezzabili interferenze sullo Stato Quantitativo della risorsa idrica profonda che potrebbero verificarsi con l'aumentato pompaggio richiesto sulla stessa falda tramite il campo pozzi aziendale, si prende atto di quanto dichiarato nelle conclusioni dello Studio Idrogeologico presentato secondo cui viene assicurata poca significatività allo stress provocato dall'aumento di portata col pozzo CNP16217 e nel complesso la non interfertilità con i sei piezometri profondi di valle.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116";

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Viste le note prot. ric. n. 35072 del 24.06.2020 e n. 79033 del 28.07.2020 dell'A.S.L. CN1, in premessa richiamata.

Vista la domanda, in data 11.05.2020, di avvio della Fase di Valutazione della procedura di VIA relativamente al progetto di "Ampliamento impianto depurazione aziendale" attualmente in corso presso la Regione Piemonte, in premessa richiamata.

Considerato che:

- le informazioni fornite nella documentazione agli atti, così come integrata dal proponente, sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- la ditta ha in corso il procedimento di Valutazione Impatto Ambientale presso la Regione Piemonte relativamente al progetto di "Ampliamento impianto depurazione aziendale", come in premessa richiamato.
- In data 1° luglio 2020, l'Organo Tecnico provinciale, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n. 37289 del 02.07.2020 e del Settore provinciale Tutela del Territorio, istruita la documentazione depositata, ha unanimemente ritenuto necessario richiedere integrazioni documentali al fine di poter valutare compiutamente l'impatto complessivo dell'intervento proposto.
- Il proponente ha depositato la documentazione integrativa richiesta in data 20.07.2020.
- In data 29 luglio 2020, l'Organo Tecnico provinciale, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo e del Settore provinciale Tutela del Territorio, istruita la documentazione depositata ed integrata, ha unanimemente ritenuto che:
 - **l'impianto di polverizzazione facente parte dell'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii., subordinatamente al rigoroso rispetto delle condizioni ambientali indicate al successivo punto 2. che si richiama integralmente;**
 - **il nuovo impianto casario in progetto, nonché del digestore finalizzato alla produzione di biometano, facenti parte dell'intervento in esame, debbano essere rinviati alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale Regionale come indicato al successivo punto 3;**
 - **per quanto concerne l'aumento del prelievo di acqua sotterranea dai pozzi utilizzando anche il pozzo CNP16217, a garanzia di potenziali e apprezzabili interferenze sullo Stato Quantitativo della risorsa idrica profonda che potrebbero verificarsi con l'aumentato pompaggio richiesto sulla stessa falda tramite il campo pozzi aziendale, si prende atto di quanto dichiarato nelle conclusioni dello Studio Idrogeologico presentato secondo cui viene assicurata poca significatività allo stress provocato dall'aumento di portata col pozzo CNP16217 e nel complesso la non interfertilità con i sei piezometri profondi di valle.**

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

1. **DI ESCLUDERE** dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs.152/06 e s.m.i. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii., l'impianto di polverizzazione e l'incremento di emungimento dell'acqua di pozzo CNP16217, facenti parte del progetto in epigrafe indicato, presentato in data 14.05.2020 con prot. n. 26646 da parte del legale rappresentante della ditta IN.AL.PI. S.p.A., con sede legale in via Cuneo n. 38 a Moretta subordinatamente al rigoroso rispetto delle condizioni ambientali indicate al successivo punto 2., che qui si richiama integralmente, per le motivazioni evidenziate in premessa.
2. **DI STABILIRE**, per il proponente, l'obbligo di ottemperare al rispetto delle seguenti condizioni ambientali, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione delle stesse all'ARPA – Dipartimentale di Cuneo ed al settore provinciale Tutela del Territorio:
 - a) i nuovi camini C15, C16 e C17 devono essere realizzati con un'altezza di almeno 15 m, come da valutazioni aziendali;
 - b) deve essere sviluppato un approfondimento sulle fonti rumorose presenti nell'area tra i due polverizzatori e la conseguente individuazione di interventi di contenimento delle emissioni sonore;
 - c) per la sostenibilità dell'opera sul comparto acque il proponente dovrà assicurare il riutilizzo le acque reflue e delle acque di condensazione nel ciclo produttivo;
 - d) dovrà essere presentato un crono programma della fase di cantiere delle opere oggetto di modifica.

Termine per la verifica di ottemperanza da a) a d): le suddette condizioni dovranno essere recepite nella redazione degli elaborati da presentare in allegato all'istanza per il procedimento di modifica sostanziale dell'AIA e di ogni altro procedimento autorizzativo necessario per la costruzione e messa in esercizio dell'attività.

- e) Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentato un documento attestante la destinazione delle terre e rocce da scavo (impianti trattamento rifiuti) comprensiva della capacità degli impianti di trattare il quantitativo di rifiuti ad essi destinati.

Termine per la verifica di ottemperanza e): 30 giorni prima dell'inizio dei lavori

3. DI STABILIRE altresì che, la messa in esercizio delle modifiche del ciclo produttivo dovrà avvenire dopo la conclusione dei lavori di potenziamento dell'impianto di depurazione e la messa in esercizio dello stesso;

4. DI RINVIARE alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale Regionale presentata dal proponente in data 11.05.2020, ai sensi dell'art. 12 comma 1, della l.r. 40/1998 e s.m.i. in combinato disposto con l'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativamente al progetto di "Ampliamento impianto depurazione aziendale", l'analisi del nuovo impianto caseario in progetto, nonché del digestore finalizzato alla produzione di biometano, che dovranno essere esaminati in sede di VIA congiuntamente all'intervento di ampliamento dell'impianto di depurazione in quanto la combinazione delle scelte progettuali concernenti le lavorazioni casearie e la realizzazione del digestore comporta una considerevole produzione di rifiuti (fanghi) che interferisce in misura significativa con il progetto di potenziamento del depuratore aziendale e che, comunque, necessita di ulteriori approfondimenti in un contesto di valutazione complessiva degli impatti sull'ambiente.

5. DI STABILIRE pertanto che, nell'ambito della succitata procedura di Valutazione di Impatto Ambientale dell'impianto di depurazione delle acque reflue industriali prodotte nello Stabilimento, dovranno essere recepite le indicazioni dettagliatamente descritte nei successivi punti, nonché quelle dettate da ASLCN1 di cui alla nota prot. ric. n. 79033 del 28.07.2020, in premessa richiamata:

1. dovranno essere fornite indicazioni esaustive sulla destinazione del rifiuto costituito da digestato (si veda paragrafo 4.5);
2. l'impianto di depurazione dovrà essere provvisto di adeguati sistemi di monitoraggio e controllo di processo: sonde, allarmi e procedure di emergenza per la gestione degli eventuali inconvenienti ai sistemi di trattamento delle acque reflue;
3. il progetto di ampliamento dell'impianto di depurazione dovrà essere corredato di valutazione modellistica dell'impatto dei carichi inquinanti gravanti sul corpo idrico recettore dello scarico, anche nel periodo di sospensione del funzionamento dell'impianto di potabilizzazione (ossia nella configurazione relativa ad una portata di scarico pari a 6.000 mc/giorno);
4. dovrà essere rivalutato il nuovo impianto caseario in progetto, con specifico riferimento al destino del flusso di lattosio prodotto (attualmente previsto in alimentazione ad un impianto di digestione finalizzato alla produzione di biometano), in modo da ridurre il quantitativo di fanghi/digestati complessivamente rimanenti al termine di tutti i trattamenti. In particolare, dovranno essere approfonditamente indagate e valutate le possibilità di utilizzo del lattosio tecnicamente percorribili all'interno dello Stabilimento (ad es., per la produzione di ricotta), in relazione ad opportune modifiche all'impianto caseario in progetto, ovvero nelle filiere alimentari, mangimistiche e/o farmaceutiche extra-aziendali;
5. dovranno essere complessivamente riconsiderati i trattamenti effettuati sui fanghi di depurazione, in modo da ridurre il quantitativo di fanghi/digestati complessivamente rimanenti al termine di tutti i trattamenti e considerando, in particolare, la possibilità di effettuare la digestione anaerobica della totalità dei fanghi di depurazione e la successiva disidratazione meccanica con apparecchiature in grado di assicurare un maggiore grado di secco (centrifughe ad alta efficienza);
6. le sezioni di pretrattamento ed *upgrading* del biogas, per la produzione di biometano, dovranno essere riferite alle debite procedure autorizzative, nonché confrontate con le BAT *Conclusions* afferenti la categoria progettuale 4.1 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (trattandosi di produzione di biocarburanti mediante trasformazione biologica, condotta su scala industriale).

SEGNALA CHE

- dovrà essere presentata istanza di modifica sostanziale dell'AIA rilasciata con il provvedimento conclusivo unico prot. n. 0002997 del 24/04/2020 adottato dal SUAP;
- oltre alla documentazione tecnica prevista dal procedimento di modifica sostanziale dell'AIA, occorrerà fornire i dati previsti alla Parte IV bis del sopraccitato allegato, relativi ai requisiti dei Medi Impianti di Combustione (MIC);
- dovrà essere presentata una nuova verifica di assoggettabilità alla relazione di riferimento ai sensi del D.M. 95/2019, nonché la verifica di assoggettabilità al D.Lgs. 105/2015 e s.m.i. (Seveso III);
- per l'aumento del prelievo di acqua e per l'utilizzo del pozzo CNP16217 dovrà essere presentata opportuna istanza di variante sostanziale alla pratica CN002686.

STABILISCE

- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE

dott. Alessandro RISSO

ESTENSORI:

Arch. Patrizia Oliva

Arch. Erika Schiuma

Ufficio Valutazione Impatto Ambientale